



COMUNE DI GIOVINAZZO
Prov. di Bari

SETTORE 2°

N. 85

UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE

Data 16-10-2011

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

C O P I A

N. 675 del 8 NOV. 2011

Oggetto: Assunzione impegno di spesa per liquidazione competenze visite fiscali effettuate dalle ASL.

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4 , comma 2° e 17 , D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Giunta Comunale n. del di approvazione del P.E.G.
- Della delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 20/7/2011, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2011.

Premesso:

- che la Corte Costituzionale con sentenza n. 207 del 10 giugno 2010 ha dichiarato incostituzionale l'art. 17, comma 23, lettera e) del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 102 del 3 agosto 2009, nella parte in cui dispone che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle Aziende Sanitarie Locali su richiesta delle Amministrazioni Pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e che i relativi oneri sono a carico delle Aziende Sanitarie vincolando, a tal fine, una quota delle risorse destinate al finanziamento del S.S.N. perché in contrasto con gli artt. 117, comma 3, e 119 della Costituzione in quanto, trattandosi di normativa "di dettaglio" in materia di tutela della salute (di competenza legislativa "concorrente" regionale ex art.117 Cost.) la norma in questione non è assolutamente ascrivibile alla competenza "esclusiva" dello Stato chiamato solo a fissare, in tale materia, i "livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (art. 119 Cost.) fornendo le risorse necessarie per il loro perseguimento;
- che la suddetta pronuncia di incostituzionalità si basa **principalmente** sulla considerazione che, pur rientrando l'accertamento medico legale nelle competenze del S.S.N. lo stesso tuttavia non viene espletato nell'interesse del lavoratore a tutela del suo stato di salute, ma nell'esclusivo interesse del datore di lavoro in quanto volto ad accertare la legittimità o meno dell'assenza dal lavoro del dipendente per malattia tant'è che il sanitario preposto all'accertamento in questione, in sede di controllo, non esprime alcuna indicazione di cura limitandosi solo ad un giudizio medico-legale in ordine all'esistenza o meno di alterazioni dello stato di salute tali da determinare, per l'interessato, una incapacità assoluta al lavoro per un definito arco temporale (prognosi).
- che, pertanto, non perseguendo la visita fiscale alcuna finalità di tutela della salute, ma solo un interesse privato, i relativi oneri non possono **assolutamente** far carico alla collettività con la previsione, addirittura, che una parte delle risorse destinate a finanziare le prestazioni che il S.S.N. è tenuto **obbligatoriamente** ad erogare nell'interesse di tutti indistintamente venga **distratta** per coprire i costi di un servizio che, non costituendo un livello essenziale di assistenza, non persegue finalità di tutela della salute collettiva.

Considerato che il legislatore è venuto in soccorso delle Pubbliche Amministrazioni sul versante degli oneri necessari per il pagamento delle visite fiscali alle ASL., creando nell'articolo 17 comma 5, del D. L. n. 98/2011 un fondo di 70 milioni di euro che dovranno essere ripartiti tra tutte le PA per finanziare questi oneri;

Ritenuto, pertanto, necessario assumere un impegno di spesa di massima per poter far fronte alla liquidazione degli oneri per le visite fiscali effettuate dalle ASL competenti su richiesta di questa amministrazione;

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa espresso che qui si intende integralmente richiamato:
Assumere un impegno di spesa di € 300,00 per poter far fronte alle spese rivenienti dagli oneri spettanti alla ASL per visite fiscali effettuate sui dipendenti di questa amministrazione assenti dal servizio per malattia nell'anno 2011.

Liquidare e pagare la spesa effettivamente sostenuta su presentazione di apposita fattura rilasciata dalla ASL competente e debitamente vistata.

Trasmettere copia della presente al Sindaco, All'Assessore al Personale e al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO
F.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Dott. Angelo D. DECANDIA, Responsabile incaricato del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lvo n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria di € 300,00 con registrazione dell'impegno contabile n. 831 sul capitolo 118/7 del bilancio corrente. *SI OPE 1321*

Impegno registrato contabilmente il 4/11/2011
L'addetto all'Ufficio Impegni



Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA

PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 1469 il
- 8 NOV. 2011 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE

f.to:

E. SALAMONE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to:

Dott. Vito PALMIERI

Copia conforme per uso amministrativo.

Giovinazzo li

8 NOV. 2011

